

### 3. AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VALORE

#### (Imposta di registro, Imposta sulle successioni e donazioni, Imposta ipotecaria e Imposta catastale)

L'avviso di accertamento di valore è emesso dall'Agenzia delle Entrate quando ritiene che i beni o i diritti oggetto di un atto di trasferimento abbiano un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito. Con tale atto l'amministrazione finanziaria provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'art. 51, d.p.r. n. 131/1986 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.

#### *Normativa*

Art. 52, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131; Art. 34, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; art. 13, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

#### *Dottrina*

BASILAVECCHIA, *Accertamento di valore di mercato degli immobili*, in *Corr. trib.*, 2007, 195.

CORASANITI, *Brevi note in merito alla rettifica della plusvalenza da cessione di azienda sulla base del valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro*, in *Dir. prat. trib.*, 2010, 67.

SALANITRO, *Applicabilità della disciplina della determinazione catastale della base imponibile (c.d. prezzo-valore) alle vendite all'asta*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 3, 802.

VIGNOLI, *Sulla pretesa tassatività dei divieti di accertamento di valore per l'espropriazione forzata ed i trasferimenti coattivi*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 1, 254.

MASTROIACOVO, *Il valore venale nell'accertamento dell'imposta di registro: sistema e deroghe*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2015, 1, 111.

#### *Giurisprudenza*

Cass., Sez. trib., ord., 22 dicembre 2009, n. 27019, in *Corr. trib.*, 2010, 9, 685, con nota di MARCHESELLI, *Valore di registro dell'azienda, prova della plusvalenza e difesa del con-*

*tribuente: “Nel caso di cessione di azienda, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, può accertare induttivamente il maggior reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione d’azienda. Al fine di superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato e il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, è onere del contribuente dimostrare di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore”.*

Cass., Sez. trib., 16 dicembre 2011, n. 27191, in Banca dati BigUnico Online, “in tema di imposta di registro, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., non è invocabile dall’acquirente, rimasto estraneo alla causa, l’autorità del giudicato formatosi tra l’Amministrazione finanziaria ed i venditori a seguito del giudizio contro gli avvisi di accertamento relativi alla plusvalenza realizzata mediante la compravendita e nel quale era stata accertata l’inesistenza dei presupposti impositivi e la congruità del valore dichiarato degli immobili a vocazione edificatoria. Deve inoltre ritenersi che il giudicato formatosi nei confronti dei venditori riguarda solo l’imposta personale da essi dovuta sulla plusvalenza realizzata con la compravendita, ma non l’imposta di registro per la quale i venditori sono obbligati in solido con l’acquirente”.

Cass., Sez. trib., 2 aprile 2015, n. 6716, in banca dati Fisconline, “in tema di imposta di registro, la cessione di azienda è tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggior prezzo pattuito) l’aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, giusta il combinato disposto di cui ali artt. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, facendo salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo distinto. Ne consegue che, ove le parti convengano il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente trasferiti, l’accertamento dell’Ufficio, il quale ritenga il prezzo incongruo in relazione al suo valore in comune commercio, può essere limitato ad uno solo di tali diritti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 51 cit., che disciplina il caso in cui i beni aziendali siano stati negoziati con autonomi corrispettivi”.

### *Prassi*

Agenzia delle Entrate, risoluzione 7 luglio 2008, n. 285, in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (potere di rettifica del valore degli immobili abitativi). Agenzia delle Entrate, circolare 21 maggio 2009 n. 25, in [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) (termine di decadenza per il recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale).



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

[REDACTED] - [REDACTED]  
(codice dell'ufficio [REDACTED])

Numero dell'atto : [REDACTED]

Alla Società [REDACTED]  
con sede in [REDACTED]

rappresentata dal  
Signor [REDACTED]  
nato a [REDACTED] ( ) il [REDACTED]  
con residenza in [REDACTED] - [REDACTED]



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor [REDACTED]  
nato a [REDACTED] ( ) il [REDACTED]  
codice fiscale [REDACTED]  
nella qualita' di rappresentante legale di [REDACTED]

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di  
[REDACTED]  
relativa all'anno 2006.

Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti,  
riguarda :

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto  
ed analiticamente motivate.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

## \* \* \* MOTIVAZIONI \* \* \*

L'accertamento trae origine dal processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di [REDACTED] ( ), notificato in data 29/03/2011 e relativo all'anno d'imposta 2006 nei confronti della società [REDACTED] che qui si richiama in ogni sua parte e si considera parte integrante del presente atto.

A conclusione della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza - Compagnia di [REDACTED] sono emersi i seguenti rilievi, di cui la società [REDACTED] è a conoscenza per avere l'amministratore unico sottoscritto il processo verbale di constatazione ed averne ritirato copia.

Occorre premettere che il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di [REDACTED] nel periodo compreso tra il 21.03.2007 e il 31.05.2007, ha eseguito una verifica fiscale nei confronti della società [REDACTED] (C. Fiscale e Partita I.V.A. [REDACTED]) con sede legale in [REDACTED] ( ) - [REDACTED].


Nell'ambito di tale verifica, è stato effettuato, tra l'altro, un controllo atto a verificare la congruità del prezzo di cessione della partecipazione di controllo (51%) al capitale della [REDACTED] (C. Fiscale e Partita I.V.A. [REDACTED] - già con sede in [REDACTED] ( ) - [REDACTED] ora [REDACTED] con sede in [REDACTED] ( ) - [REDACTED] - (C. Fiscale e Partita I.V.A. [REDACTED]),

La su citata società partecipata era stata dichiarata società di comodo, in quanto aveva quale unico patrimonio la proprietà di un terreno sito in [REDACTED] ( ) - località [REDACTED] della superficie complessiva di ettari (ha 11.63.47) contraddistinto al N.C.T. alle partite indicate a pag. 1 e 2 del p.v.c. allegato al presente atto. Prima della cessione della partecipazione è stato attuato, da parte dei soci, un piano di dismissione di alcune delle suddette aree.

I militari del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di [REDACTED] hanno avanzato una richiesta di stima all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di [REDACTED] per tutti i terreni di proprietà della [REDACTED] nel periodo ante e post cessione. Da tale attività sono emerse evidenti discordanze tra i prezzi di vendita dichiarati nei rogiti afferenti le compravendite di alcuni terreni e le valutazioni fornite dall'UTE.

Essendo quindi in possesso di elementi di prova in grado di dimostrare l'inattendibilità del corrispettivo dichiarato nelle compravendite di terreno, al fine di quantificare, in relazione alla specificità del caso la base imponibile, la Guardia di Finanza di [REDACTED] ha eseguito una nuova verifica fiscale nei confronti della [REDACTED] nel periodo dal 15.01.2010 al 03/02/2010, allegato in stralcio al p.v.c. del 29/03/2011 che costituisce parte integrante e a cui si rimanda per quanto non riportato nel presente atto.

Da tale ulteriore verifica è emerso che la [REDACTED] ha emesso fatture "irregolari" per la vendita di particelle di terreno contraddistinte al Nuovo Catasto Terreni alle partite n. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], Foglio [REDACTED], Particelle [REDACTED] [REDACTED] (come indicato nei fogli n. 2 e n. 6 del p.v.c. redatto a carico della [REDACTED]), esponendo imponibili inferiori, rispetto ai corrispettivi (prezzi di mercato) stimati dall'U.T.E. di [REDACTED], per complessivi € 720.924,37 più I.V.A. 20% pari a € 144.184,87 (come da riepilogo foglio n. 2 p.v.c. allegato al presente atto). La quota di maggiori corrispettivi non esposti in fattura (su € 720.924,37 più I.V.A. 20%) riferibili alla società [REDACTED] è risultata pari a € 398.552,56 + I.V.A. 20%



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

(€ 79.710,51) - e relativa, come già detto, alle operazioni soggette ad I.V.A. per l'acquisto delle particelle di terreno.

A tale conclusione si è giunti attraverso il seguente percorso di indagine:

Nel 2007 l'Agenzia del Territorio, su richiesta dalla Guardia di Finanza, ha riferito il valore commerciale dei terreni di proprietà della [REDACTED] ([REDACTED]).

Successivamente, nel 2010 a seguito di una nuova richiesta l'Agenzia del Territorio forniva un'integrazione sul valore attribuito ad alcune particelle (i documenti si trovano in allegato al PVC a carico della [REDACTED], parte integrante del PVC redatto nei confronti della [REDACTED]).


Il primo documento evidenzia che le valutazioni del terreno sono state eseguite mediante il criterio di stima sintetico comparativo, con l'ausilio di dati storici, interviste ad operatori del settore, offerte di vendita di agenzie immobiliari, nonché con valori rilevati da listini di istituti specializzati, quali l'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Si riporta il quadro di stima riassuntivo dei terreni distinti per destinazione di PRG e consistenza.

DESTINAZIONE PRG	CONSISTENZA MQ	VALORE UNITARIO €/MQ	VALORE FINALE
ZONA F - impianti e servizi di interesse collettivo -	56.432	40,00	2.257.280,00
ZONA CO - comparti edificatori	40.250	80,00	3.220.000,00
ZONA FI - polo scolastico -	5.535	40,00	221.400,00
ZONA B2 - zona di completamento semintensiva da integrare	2.110	150,00	316.500,00
<b>VALORE COMPLESSIVO</b>			<b>6.181.530,00</b>

Alla luce di quanto precede si devono evidenziare gli elementi di prova in grado di dimostrare l'inattendibilità del corrispettivo dichiarato nelle compravendite di terreno e di quantificare la base imponibile:

- Già alla fine del 2001, in bilancio, il valore dei terreni (unico cespite delle immobilizzazioni materiali della [REDACTED]) era stato oggettivamente determinato e iscritto per complessivi € 7.574.844,89.  
Difatti l'ex società controllata si è avvalsa delle Leggi n. 448/2001 e 342/2000 per rivalutare il terreno in argomento.  
Si evidenzia che l'Agenzia del Territorio di [REDACTED] poco più di cinque anni dopo, ha valutato la medesima intera area € 6.181.530,00.
- [REDACTED] con una scrittura privata del 18.01.2000 (successivamente risolta) si era impegnata a vendere alla [REDACTED] l'intera partecipazione posseduta nella [REDACTED] per un corrispettivo di lire 4.000.000.000.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

Giova evidenziare che proprio a seguito di tale accordo la [REDACTED] ha disposto la rivalutazione della stessa partecipazione, ai soli fini civilistici, a lire 1.997.930.777.

Invero il valore della citata partecipazione si è accresciuto per effetto della variazione della destinazione urbanistica del terreno di proprietà della [REDACTED].

3. [REDACTED] in data 26.05.2004 ha alienato il terreno edificatorio sito in [REDACTED] alla località [REDACTED] di mq. 22.870 con sovrastante edificio rurale, per il corrispettivo di € 1.807.572,00.

Ciò vale a dire che già nel 2004 la succitata consistenza di terreno è stata venduta, a terzi indipendenti, al prezzo di € 79,03 al metro quadro.

Coerentemente l'Agenzia del Territorio di [REDACTED], con la predetta stima, ha attribuito allo stesso appezzamento di terreno il valore di mercato di € 80,00 al metro quadro.

4. Anche il valore del terreno rimasto nel patrimonio dell'ex società controllata (successivamente al piano di dismissione effettuato dai soci [REDACTED] e [REDACTED]) venduto attraverso la cessione della partecipazione (avvenuta nei confronti di terzi indipendenti) è apparso sostanzialmente in linea con quello stimato dall'Agenzia del Territorio di [REDACTED].

Infatti applicando a ciascuna particella del predetto terreno il corrispondente prezzo a metro quadro segnalato dall'Ufficio di [REDACTED] si ricava il valore complessivo dell'unica immobilizzazione materiale iscritta nel bilancio alla data di cessione della partecipazione, nella misura di € 2.478.680,00 (prospetto al foglio 16 del pvc [REDACTED] allegato al pvc di [REDACTED]).

Coerentemente, tenuto conto che il 51% (quota parte del capitale della [REDACTED] di proprietà della [REDACTED] del predetto valore di mercato, pari a € 1.264.126,80, sarebbe stato il giusto prezzo di vendita della quota di terreno appartenente alla [REDACTED] che ha dichiarato, infatti, un corrispettivo di € 1.387.461,70, in linea col valore stimato.

5. La scrittura privata di cessione della partecipazione alla data del 18/01/2006, tra l'altro, prevedeva l'effettuazione di una ricognizione da svolgere in contraddittorio tra le parti, al fine di aggiustare il corrispettivo se si fossero rilevate differenze di superficie, applicando in ragione della quota di capitale compravenduta i parametri di compensazione, in più o in meno, avendo riferimento all'intero: € 55,00 al mq. per la Zona F e € 18,00 al mq. per il terreno di cui alla Zona F1.

Giova qui rappresentare che per gli stessi terreni l'Agenzia del Territorio di [REDACTED] ha valutato il tutto a € 40,00 al mq.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

Pertanto, il valore complessivo dei terreni ricadenti nelle su citate zone è stato valutato:

a) Dai contraenti:

Valore Zona F	55,00 x	€ 3.103.760,00
	56.432	
Valore Zona F1	18,00 x 5.535	€ 99.630,00
Totale		€ 3.203.390,00

b) Dall'Agenzia del Territorio di [REDACTED]

Valore Zona F	40,00 x	€ 2.257.280,00
	56.432	
Valore Zona F1	40,00 x 5.535	€ 221.400,00
Totale		€ 2.478.680,00

6. Con la scrittura privata, in data 29.06.2006, la [REDACTED] ha promesso di alienare alla [REDACTED] il terreno edificabile della superficie complessiva di mq. 2.110, distinto nel NCT del Comune di [REDACTED] al Foglio n. [REDACTED], p.lla [REDACTED] (ex n. 399/c), destinazione "B2 - Zona di completamento semintensiva da integrare" al prezzo di € 360.000,00 oltre IVA.

Successivamente tale cessione è andata a buon fine per gli importi stabiliti. Pertanto, il citato terreno è stato venduto al prezzo di € 170,61 al mq., contro una valutazione di € 150,00 al mq., stimata dall'Agenzia del Territorio di [REDACTED].

Quanto precede rappresenta una serie di elementi, numerosi precisi e concordanti, dai quali si rileva agevolmente che i valori stimati dall'Agenzia del Territorio di [REDACTED] sono alquanto prudenziali e attendibili, nella misura in cui risultano persino più bassi dei prezzi pattuiti dagli attori in argomento, con acquirenti terzi indipendenti.

Stranamente quando gli acquirenti sono direttamente o indirettamente collegati al gruppo societario della proprietà, quindi non terzi indipendenti, i prezzi pattuiti sono di gran lunga inferiori, non solo alle stime dell'Agenzia del Territorio ma anche ai prezzi che il medesimo gruppo alienante ha ottenuto in trattative di libero mercato.

Quale conseguenza diretta di quanto precedentemente argomentato, che costituisce il complesso iter logico-giuridico fondante la presunzione di occultamento di ricavi, si è proceduto a determinare i corrispettivi che la [REDACTED] (poi [REDACTED]) avrebbe dovuto conseguire se avesse applicato i prezzi di mercato esposti nella stima effettuata dall'Agenzia del Territorio di [REDACTED] (fogli 17, 18 e 19 del pvc a carico della [REDACTED] allegato al pvc redatto nei confronti della [REDACTED]).



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

Per maggiore chiarezza si riporta, di seguito, il prospetto ivi contenuto relativo alle differenze tra prezzo dichiarato e valutazione UTE per ciascuna particella venduta; si precisa che per ciascun cessionario, nell'ambito del su citato confronto, laddove sono emerse differenze negative, vale a dire dove i prezzi praticati negli atti di vendita sono risultati superiori a quelli stimati dall'UTE, queste sono state compensate con quelle positive, cioè quando i prezzi sono risultati inferiori alle stime UTE:

PARTICELLE				UTE CH				ATTO NOTARILE					DIFFERENZE (8-12)	
DERIVATE				ZD NA	MQ	OMQ	IMPONIBILE	CESSIONARIO	ROG TO	DATA	IMPONIBILE	IVA	IMPONIB.	IVA
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				CO	3480	72,70	252.980,87	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006	530.735,20	106.147,04	398.552,56	79.710,51
				CO	160	72,70	11.631,30	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
				CO	200	72,70	14.539,15	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4076	4523			CO	115	72,70	8.360,00	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4417	4521			CO	1520	72,70	110.497,39	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
				CO	1110	72,70	80.692,17	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4525				CO	290	72,70	21.081,74	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4521				CO	1065	72,70	77.420,87	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4529				CO	970	72,70	70.514,78	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4456	4481	4517		V2	4854	25,00	123.850,00	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4457	4484				859	80,00	68.720,00	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4457	4485				1050	80,00	84.000,00	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
					110	45,45	4.999,50	XXXXXXXXXX SRL	31978	22/02/2006				
4454				B2	2116	150,00	316.500,00	XXXXXXXXXX SPA	31977	22/02/2006	687.970,80	137.594,16	220.271,81	44.054,36
4453				CO	7480	72,70	543.263,48	XXXXXXXXXX SPA	31977	22/02/2006				
4451				CO	390	72,70	27.634,35	XXXXXXXXXX SPA	31977	22/02/2006				
4449				CO	280	72,70	20.354,78	XXXXXXXXXX SPA	31977	22/02/2006				
4456	4481	4518		V2	1200	25,00	30.000,00	XXXXXXXXXX M.	31919	19/01/2006	70.000,00	14.000,00	72.400,00	14.480,00
4457	4483			CO	1485	80,00	112.400,00	XXXXXXXXXX M.	31919	19/01/2006				
4456	4481	4519		V2	500	25,00	12.500,00	XXXXXXXXXX	31976	22/02/2006	22.000,00	4.400,00	29.700,00	5.940,00
4457	4482			CO	490	80,00	39.200,00	XXXXXXXXXX	31976	22/02/2006				
2.831.630,37											1.310.706,00		739.924,37	144.184,87


Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, e rilevato che la società [REDACTED] nell'anno d'imposta 2006 era detentrica del 49% delle quote sociali della [REDACTED], per effetto dell'occultamento del maggior corrispettivo ottenuto dalla vendita dei terreni da parte della [REDACTED], la stessa ha percepito maggiori utili da partecipazione per un totale di € 353.252,94 (€ 720.924,37 x 49%) che, pur concorrenti alla formazione del reddito d'impresa, sono risultati sottratti alla tassazione dell'anno d'imposta 2006.


Inoltre, avendo ricevuto dalla società [REDACTED] una fattura irregolare per l'acquisto del terreno edificatorio, dal momento che l'importo della cessione è risultato superiore a quanto descritto dalla relativa fattura di vendita, la società [REDACTED] avrebbe dovuto entro i termini previsti dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs 471/1997 (e come già previsto dal soppresso art. 41 c. 4 del DPR n. 633/73) procedere all'emissione di un documento integrativo (autofattura) contenente tutte le indicazioni previste dall'art. 21 DPR n. 633/72, versare la maggiore imposta dovuta e annotarla a norma dell'art. 25 DPR n. 633/72. L'art. 6, comma 8, del D.Lgs 471/1997 infatti prevede che "il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa

DIREZIONE PROVINCIALE DI  - UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N.  PER L'ANNO 2006 codice fiscale **

*fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di €.258,00, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione ... presentando all'Ufficio .... un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta".*

Poiché, come si evince dal P.V.C. del 29 Marzo 2011, la società  ha ricevuto una fattura inerente la compravendita di un terreno edificabile con l'esposizione di un imponibile inferiore di € 398.552,56 - I.V.A. 20% pari a €.79.710,51 senza procedere, nel termine e con le modalità stabilite dalla norma precettiva, alla regolarizzazione di tali operazioni imponibili con il versamento della maggiore imposta I.V.A., tale condotta è sanzionabile secondo il principio di legalità espresso dall'art. 3 del D. Lgs. N. 472/97, con il regime previsto dall'art. 6, c. 8, del D. Lgs. 471/97 con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta pari a €.79.710,51.



Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che la società  non ha aderito al contenuto integrale del P.V.C. - ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. 218/97 - in modo da usufruire della riduzione delle sanzioni

#### L'UFFICIO

rettifica la dichiarazione dei redditi presentata, a norma degli artt. 31, 37 e 40 comma 1 del DPR 600/1973 e dell'art. 51 del DPR 633/1972 e accerta

**Ai fini IRES**, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73,

**Utili da partecipazione in società di capitali non contabilizzati e non dichiarati €353.252,94,00**

Poiché gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, concorrono - ai sensi degli artt. 14 e 44 del DPR 917/86 - a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, si recupera a tassazione l'importo imponibile di € 353.252,94 relativo all'omessa dichiarazione di redditi da partecipazione, derivanti dalla vendita di particelle di terreno edificabile, conseguiti dalla società controllata  ora 

**Ai fini I.R.A.P.**, ai sensi degli artt. 5, 19 e 25 del D. Lgs 446/1997

**Elementi positivi di reddito non dichiarati € 353.252,94**


Da quanto emerso ai fini delle Imposte Dirette ne deriva che emergono componenti positivi non dichiarati per un importo totale di € 353.252,94. Tale importo viene quindi considerato non dichiarato ai fini IRAP e come tale viene ricondotto a tassazione. L'infedele dichiarazione di elementi positivi di reddito, prevista dall'art. 19 del D. Lgs 446/97, è punita dall'art. 32, comma 2 stesso decreto.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

**L'UFFICIO**

inoltre - come previsto dall'art. 6, c. 8, del D. Lgs. 471/97 - in conseguenza dell'omessa regolarizzazione della fattura ricevuta per la compravendita del terreno edificabile sopra meglio descritto, irroga la sanzione amministrativa di € 79.710,51 pari al 100% dell'imposta I.V.A. (aliquota 20%) sul maggiore imponibile di € 398.552,56.



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO ACCERTATO

## QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

## RISULTATO CONTO ECONOMICO

RF3 Utile	1.279	1.279
-----------	-------	-------

## VARIAZIONI IN AUMENTO

RF16 Ricavi non annotati	17.883	17.883
RF20 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	9.974	9.974
RF22 Spese per mezzi di trasporto indeducibili	2.099	2.099
RF25 Ammortamenti non deducibili	4.389	4.389
RF35 Altre Variazioni in aumento	1.608	1.608

## VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO

Altri componenti positivi		353.253
---------------------------	--	---------

RF36 Totale variazioni in aumento	35.953	389.206
-----------------------------------	--------	---------

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

RF60 Reddito d'impresa lordo (o Perdita)	37.232	390.485
RF62 Reddito	37.232	390.485

## QUADRO RN - IRES

RN1 Reddito	37.232	390.485
RN5 Reddito imponib. (o perdita al netto di prov. esenti)	37.232	390.485
RN7 Reddito assoggettabile ad aliquota 33%	37.232	390.485
Imposta risultante	12.287	128.860
RN8 Imposta corrispondente al reddito imponibile	12.287	128.860
RN10 Imposta netta	12.287	128.860
RN14 Ritenute d'acconto	2	2
RN15 Totale crediti e ritenute	2	2
RN16 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	12.285	128.858
RN21 Imposta a debito	12.285	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		116.573,00

## RAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Q16 Totale componenti positivi	895.672	1.248.925
Q15 Totale componenti negativi	861.349	861.349

## SEZIONE V - VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA

Q56 Totale componenti positivi	895.672	1.248.925
Q57 Totale componenti negativi	861.349	861.349
Q58 Valore della produzione lorda	34.323	387.576

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

DICHIARATO                      ACCERTATO

SEZIONE VI - DEDUZIONI E VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

067 Valore della produzione al netto delle deduzioni	34.323	387.576
069 Totale valore della produzione	34.323	387.576
071 Ulteriore deduzione	8.000	0
074 Valore della produzione netta	26.323	387.576
Altre aliquote	26.323	387.576

SEZIONE VIII - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA

codice Regione = 1 - [REDACTED]

Valore Produzione	26.323	387.576
Base Imponibile	26.323	387.576
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	5,25%	5,25%
Imposta	1.382	20.348

SEZIONE IX - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

0104 Totale imposta	1.382	20.348
0105 Eccedenza d'imposta preced. dichiarazione	1.012	
0106 Eccedenza d'imposta prec. dich. comp.F24	349	
0108 Importo a debito	719	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		18.966,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

## PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.


Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
<b>1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	116.573,00	233.146,00
<b>2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMunque, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA.</b> a) ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 15.12.1997 N. 446 SANZIONE AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE IMPOSTA	18.966,00	37.932,00
<b>3 IVA-OMESSA REGOLARIZZAZIONE DI ACQUISTI SENZA FATTURA O CON FATTURA INFEDELE PER OPERAZIONI IMPONIBILI</b> a) ART. 6, COMMA VIII, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DEL 100% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 258,00	79.710,00	79.710,00
<b>4 IVA-OMESSA, INFEDELE, TARDIVA REGISTRAZIONE DI FATTURE EMESSE, CORRISPETTIVI, OPERAZIONI IMPONIBILI.</b> a) ART. 6, COMMA I-IV-V, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA CON UN MINIMO DI EURO 516,00	79.710,00	159.420,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

## PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Ires	116.573,00	0,00	0,00	116.573,00
2 Irap	18.966,00	0,00	0,00	18.966,00
3 IVA	79.710,00	0,00	0,00	79.710,00
4 IVA	79.710,00	0,00	0,00	79.710,00
Cumulo materiale				294.959,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	116.573,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	23.314,60
- sanzione base	Euro	139.887,60
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	34.971,90
- Cumulo giuridico	Euro	174.859,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 174.859,50) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 294.959,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

## IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 174.859,50.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

**AVVERTENZE**

1) Definizione dell'accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218  
Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).  
La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono in nessun caso essere definite in via agevolata.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - Area Accertamento - [REDACTED] la relativa quietanza di pagamento.

Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici, se le somme dovute superano i 51.645,69 Euro, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.

L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - Area Accertamento - [REDACTED] la relativa quietanza di pagamento,

ed una comunicazione con l'indicazione del numero di rate prescelto.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.

Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Ires	9455	116.573,00
Interessi (fino al 09/09/2011)		15.406,00
TOTALE		131.979,00
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	18.966,00
Interessi (fino al 09/09/2011)		2.506,50
TOTALE		21.472,50
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9452	71.749,67
Spese di notifica	9400	5,16

(\*) Gli interessi sulle imposte accertate, al netto di quelle versate e/o iscritte a ruolo, sono stati calcolati fino alla data del 31/12/2009 ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e dal 01/01/2010 fino alla data del 09/09/2011 ai sensi dell'art. 6 del Decreto del 21/05/2009.  
Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso annuale semplice del 3,5%.

(\*\*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un terzo di Euro 215.249,00, che costituisce il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, come di seguito calcolato:



DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]**

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	116.573,00
-n. 2 Irap	18.966,00
-n. 3 IVA	79.710,00
<b>Totale</b>	<b>215.249,00</b>

Sanzione dovuta per l'anno 2006 euro 71.749,67.

In allegato all'atto si riporta un fac-simile con le indicazioni per il versamento delle somme complessivamente dovute.

2) Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

L'importo da pagare viene riportato di seguito:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A (**)	9601	71.749,67

(\*\*) La somma dovuta a titolo di sanzioni e' pari ad un terzo di Euro 215.249,00, che costituisce il totale dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, come di seguito calcolato:

Violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo	Minimi edittali (importi in euro)
-n. 1 Ires	116.573,00
-n. 2 Irap	18.966,00
-n. 3 IVA	79.710,00
<b>Totale</b>	<b>215.249,00</b>

Sanzione dovuta per l'anno 2006 euro 71.749,67.

3) Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione - Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

L'istanza di accertamento con adesione va presentata a AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - Area Accertamento - [REDACTED] -

in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 *medie fiscali* [REDACTED]

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria sono sospesi per un periodo di novanta giorni. La successiva impugnazione dell'atto comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione.

4) Ricorso avverso l'avviso di accertamento - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Avverso il presente atto e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sottoindicata entro 60 giorni dalla sua notificazione tenendo conto della sospensione dei termini del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).

Il ricorso e' proposto mediante notifica a:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - Area legale

a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione a mezzo di plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', il ricorrente dovra' costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (articolo 22 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992).

Entro lo stesso termine e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Se l'ammontare delle maggiori imposte accertate e' uguale o superiore a Euro 2.582,28 e' obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 546 del 1992).

5) Riscossione a titolo definitivo.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, ovvero si avvale delle sole disposizioni indicate al precedente punto n. 2, le imposte o le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi dovuti, calcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non definite.

6) Riscossione a titolo provvisorio.

In caso di proposizione di ricorso contro l'avviso di accertamento, sara' riscosso mediante iscrizione a ruolo un terzo delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi maturati e maturandi, calcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

Con le medesime modalita' saranno riscosse le somme indebitamente rimborsate salvo che, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto, non sia prestata la garanzia prevista dall'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a che l'accertamento non divenga definitivo.

7) Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 gennaio 2001, sono a carico del contribuente. L'ammontare di tali spese e' stabilito nella misura di Euro 5,16.

DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] PER L'ANNO 2006 codice fiscale [REDACTED]

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - Area Accertamento - [REDACTED]

Ufficio al quale presentare istanza di accertamento con adesione AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - Area Accertamento - [REDACTED]

Funzionario responsabile del procedimento al quale rivolgersi per informazioni:  
[REDACTED]

stanza [REDACTED], piano [REDACTED], telefono [REDACTED]

Modalità di presentazione del ricorso

Ufficio da indicare nel ricorso: DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED]

Struttura alla quale notificare il ricorso:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI - Area legale  
[REDACTED]

Commissione tributaria provinciale competente: [REDACTED]

Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il mod. F24 indicando:


- il Codice Ufficio : [REDACTED]

- il Codice Atto : [REDACTED]


Il presente atto si compone di 17 Pagine

Data

05/09/2011



Il Direttore Provinciale




**MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97**

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. [REDACTED] e le relative modalità di pagamento.

La definizione è considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: [REDACTED]

Codice atto : [REDACTED]

Denominazione

Codice fiscale: [REDACTED]

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9455	2006	116.573,00
Interessi (fino al 09/09/2011)			15.406,00
Totale da versare			131.979,00
Ulteriori interessi (*)			
Irap	9466	2006	18.966,00
Interessi (fino al 09/09/2011)			2.506,50
Totale da versare			21.472,50
Ulteriori interessi (**)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2006	71.749,67
Spese di notifica	9400	2006	5,16

(\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, è pari a 11,17823 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(\*\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, è pari a 1,81865 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire al funzionario responsabile del procedimento:

STAMPA [REDACTED] - PIANO [REDACTED] - TELEFONO [REDACTED]  
entro 10 giorni dal versamento.